

“SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE”

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA,
LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE.**

***Servizio Politiche industriali, Rapporti con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e
artigianato.***

***Avviso per la presentazione delle domande di contributo per interventi a favore dei
progetti di tutela ambientale che consentono alle imprese di andare oltre le norme
dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela
ambientale in assenza di tali norme***

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	4
ART. 2 – RISORSE	4
ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI	6
ART. 5 – REGIME DI AIUTO E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI	6
Art. 5.1 – Regime di Aiuto	6
Art. 5.2 – Misura delle agevolazioni	6
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI E RELATIVI LIMITI MINIMI	7
Art. 6.1 – Spese ammissibili	8
ART. 7 – SPESE ESCLUSE	9
ART. 8 - COMPILAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE	11
Art. 8.1 – Requisiti per la presentazione della domanda	11
Art. 8.2 – Compilazione delle domande	11
Art. 8.3 – Documentazione da allegare alle domande di ammissione	12
Art. 8.4. – Invio delle domande di ammissione e termini	13
Art. 8.5 – Assistenza tecnica alla compilazione delle domande e responsabilità	14
ART. 9 – ORDINE DI ISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA	14
Art. 9.1 – Istruttoria formale	14
Art. 9.2 – Istruttoria valutativa	15
Art. 9.3 – Criteri di valutazione	15
Art. 9.4 – Richieste di integrazione	17
Art. 9.5 – Esiti istruttoria e concessione del contributo	17
ART. 10 – DURATA E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	17
ART. 11 – VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI	18

ART. 12 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA	19
ART. 13 - RINUNCE AL CONTRIBUTO	19
ART. 14 – RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO	19
ART. 15 – DIVIETO DI CUMULO	21
ART. 16 – OBBLIGHI PER I BENEFICIARI	22
ART. 17 – CONTROLLI IN LOCO	23
ART. 18 – REVOCA E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE	23
ART. 19 – TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO	24
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 21 – MODULISTICA	25

Art. 1 – Finalità

1. Con il presente Avviso si intendono sostenere gli investimenti delle imprese per la tutela ambientale realizzati in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 15/10/18, nell'ambito degli interventi a sostegno di progetti di investimento riconducibili all'art. 6 lett. b) dell'accordo AST del 3 dicembre 2014 tra la società Acciai Speciali Terni, il MISE, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione Umbria, il Comune di Terni e le Organizzazioni Sindacali.
2. L'intervento regionale è diretto a sostenere la realizzazione di progetti di rilievo strategico-territoriale che:
 - a. Determinano un rilevante e significativo impatto sull'innalzamento dei livelli di tutela ambientale;
 - b. Determinano investimenti in coerenza con le previsioni e con i vincoli di cui all'Accordo Stato Regioni del 15/10/2018;
 - c. Determinano investimenti localizzati nel territorio dell'area di crisi industriale complessa Terni-Narni
3. Il presente Avviso è emanato nel rispetto del regime di aiuto istituito con D.G.R. n. 811 del 09/09/2020 e in linea con quanto disposto dalla D.G.R. n. 849 del 23/09/2020.

Art. 2 – Risorse

1. La dotazione finanziaria stanziata secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 849/2020, ammonta complessivamente a € 3.930.000,00 a valere sulle disponibilità del bilancio regionale di cui € 1.930.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2021 ed € 2.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2022. Le risorse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale che saranno destinate in primo luogo a progetti di investimenti ammessi che complessivamente comportano spese ammissibili superiori al limite di cui all'Art. 6 punto 3.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le piccole, medie e grandi imprese extra agricole classificate secondo l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in possesso, alla data di trasmissione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, di qualsiasi dimensione, costituite ed iscritte al Registro Imprese con almeno 2 bilanci depositati, che realizzano i progetti di tutela ambientale, di cui ai punti successivi, in relazione ad unità locali, ubicate nel territorio dell'area di crisi industriale complessa

Terni-Narni¹, riferibili a settori di attività economiche rientranti nei codici a sei cifre della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO in Allegato 1;

- b. Essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria ecc.), né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
 - c. Non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - d. Trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
 - e. Trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
 - f. Essere attive e non sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli artt. 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.);
 - g. Non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134);
 - h. Non presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;
 - i. Essere in possesso della capacità di contrarre ovvero non essere state oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti tutti alla data di presentazione della domanda e verranno verificati attraverso visura camerale dell'impresa, ed eventuali interrogazioni di banche dati istituzionali, regionali, e/o nazionali. In particolare, i requisiti oggetto di autocertificazioni, ai sensi del DPR 445/2000 saranno oggetto di controlli a campione.
3. Non sono ammesse ai benefici le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.
4. Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli all'esito delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

¹ I 17 Comuni umbri ricompresi nell'area di crisi industriale complessa sono: Terni, Narni, Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone.

Art. 4 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, secondo le tipologie indicate nell'Allegato 2;
2. Per il calcolo dei costi ammissibili sulla base di uno scenario controfattuale si fa riferimento all'Allegato 2 della Comunicazione CE 2014/C 200/1 "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020":

Categoria Aiuto	Costi ammissibili su scenari controfattuale
Aiuti per elevare il livello di tutela dell'ambiente oltre le soglie delle norme dell'Unione	I costi dell'investimento supplementare corrispondono agli investimenti necessari per andare oltre il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme dell'Unione
Assenza di norme dell'Unione o nazionali	In assenza di norme, i costi dell'investimento supplementare corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa in assenza di qualsiasi aiuto ambientale

3. Gli interventi dovranno essere realizzati presso un'unica sede operativa dell'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1.

Art. 5 – Regime di Aiuto e misura delle agevolazioni

Art. 5.1 – Regime di Aiuto

1. I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime di esenzione, pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26/06/2014 e smi;
2. Il regime di aiuto, utilizzato nell'ambito del presente avviso – è stato istituito con D.G.R. n. 811/2020 del 09/09/2020 – "Regime di aiuto ai sensi dell'art. 36 Reg. (UE) n. 651/2014 per il sostegno agli investimenti a favore di progetti di tutela ambientale";

Art. 5.2 – Misura delle agevolazioni

1. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione del progetto, considerate al netto dell'IVA recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario. Lo stesso non potrà comunque superare l'importo richiesto dall'impresa nella domanda di ammissione, nel rispetto di quanto disposto negli articoli successivi, secondo le seguente tabella: (Tabella I - Misura delle agevolazioni).
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per

andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

- a. Se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b. In tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

L'impresa dovrà fornire la documentazione necessaria al raffronto fra l'impianto analogo e l'impianto proposto in domanda, di cui all'Allegato 3.

3. Ai sensi dell'art. 36 del 651/2014 e smi, l'intensità dell'aiuto massima (40% G.I., 50% M.I. e 60% P.I.) è aumentata di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. Per l'individuazione dell'area di appartenenza consultare l'Allegato 4.

Tabella I

Misura delle agevolazioni ai sensi del Reg. UE (651/2014) art. 36			
Intervento	Dimensione	Altre aree	Aree 107 3 c
Innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria	Grandi imprese	40% dei costi ammissibili;	45% dei costi ammissibili;
	Medie imprese	50% dei costi ammissibili;	55% dei costi ammissibili;
	Piccole imprese	60% dei costi ammissibili;	65% dei costi ammissibili;

Art. 6 – Spese ammissibili e relativi limiti minimi

1. Le spese ammissibili dovranno riferirsi esclusivamente agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, identificabili, documentate, conformi ai principi di sana gestione finanziaria, direttamente funzionali e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese riferite a interventi avviati² dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al presente Avviso e comunque fatturate a partire dal giorno di presentazione della domanda medesima. A tal fine si considerano:
 - a. La data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuata via PEC e risultante dalla ricevuta di avvenuta accettazione come meglio specificato all'art. 8.4;
 - b. La data dei titoli di spesa³ e dei relativi pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.
3. Gli interventi, a pena di esclusione, devono:
 - a. Avere un punteggio I_{tot} come definito al successivo art. 9.3 e riconosciuto a seguito dell'istruttoria di cui al successivo art. 9 maggiore o uguale a 40;
 - b. Prevedere un ammontare della spesa ammissibile, risultante a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 9, pari o superiore a € 2.900.000,00 a fronte di un dettagliato cronoprogramma di spesa distinto per annualità (2021 e/o 2022);
4. Il rispetto del limite minimo di spesa e del periodo di validità di cui sopra sarà verificato:
 - a. A seguito di istruttoria valutativa, ai sensi del successivo art. 9;
 - b. In sede di rendicontazione del progetto, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 6.1 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per programmi di investimento che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, che risultino strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007 ammissibile ex art. 3, della sede operativa funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto.
2. Le spese, per soddisfare gli obiettivi ambientali, devono riferirsi all'acquisto diretto delle seguenti immobilizzazioni:
 - a. Suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite massimo del 5%;
 - b. Opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
 - c. Impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
 - d. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite massimo dell'1%;

2 Per avvio dei lavori, si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ex art. 2 punto 23 Reg (UE) 651/2014.

3 Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza giuridico-contabile equivalente.

3. Sono ammissibili gli interventi su impianti o macchinari a condizione che:
 - a. Gli stessi risultino di proprietà dell'impresa beneficiaria;
 - b. Siano funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo;
 - c. Il ciclo produttivo sia attivo e funzionante;
 - d. Siano installati presso l'immobile sede d'intervento e riscontrabile da visura camerale;
 - e. Le spese siano inserite nel libro cespiti;
4. Le spese ammissibili, fermo restando che l'intervento deve comunque essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere quietanzate:
 - a. Per il 2021 nel periodo compreso fra il 01/01/2021 e il 31/10/2021;
 - b. Per il 2022 nel periodo compreso fra il 01/01/2022 e il 31/10/2022;
5. Le richieste per interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda, oltre a rispettare le condizioni di cui ai punti precedenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
 - a. Copia del contratto di affitto registrato dell'immobile (il comodato, anche se registrato non è considerato un documento valido ai fini dell'Avviso);
 - b. Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione dei lavori e si impegna a mantenere, a pena di decadenza del contributo per il beneficiario, il vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori (Allegato 5) con allegata copia del documento di identità del dichiarante o firmato digitalmente.
6. Tutte le spese per le quali si richiede il finanziamento sono ammissibili al netto dell'IVA recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario e devono essere regolate solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Art. 7 – Spese escluse

1. Sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a. Relative ad interventi avviati in data anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a qualsiasi titolo (es.: ordini di acquisto, acconti, caparre, ed in generale qualsiasi documento giuridicamente vincolante) e per qualsiasi importo, diversamente da quanto previsto all'art. 6.1 punto 4;
 - b. Regolate con modalità diverse dal bonifico bancario tratto esclusivamente dal conto corrente indicato nella domanda di ammissione a contributo;
 - c. Effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse: locazione finanziaria, comodato, affitto, prestito, permuta, etc...);
 - d. Non afferenti la sede d'intervento indicata nel progetto;
 - e. Relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, ecc.);

- f. Relative ad imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie tra cui spese e perdite di cambio ecc.);
- g. Relative a beni usati e/o a beni oggetto di revamping;
- h. Relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
- i. Relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
- j. Relative a progetti di modifiche di routine o periodiche, riparazioni, anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
- k. Relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività ordinarie dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- l. Formazione del personale e campagne promozionali;
- m. Relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile e spese di adeguamento ad obblighi di legge o regolamenti;
- n. Relative a tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di persone (a titolo esemplificativo autocarri, mezzi ad uso promiscuo);
- o. Relative a tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, fotocalamite, telecamere);
- p. Relative all'acquisto di hardware e software riconducibili in senso stretto a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus, abbonamenti telefonici o adsl ecc.). Fanno eccezione i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti, purché tale connessione esclusiva sia adeguatamente argomentata nella domanda di ammissione alle agevolazioni.
- q. Relative a materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- r. Relative a materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
- s. Relative ad operazioni di *lease back* su beni già di proprietà della impresa richiedente;
- t. Relative a fornitura e/o installazione di impianti o macchinari qualora la stessa costituisca l'attività tipica dell'impresa come individuabile dalla visura camerale;
- u. Relative a spese diverse da quelle ammissibili;
- v. Voci di spesa inferiori a 1.000,00

2. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:

- a. Dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- b. Da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale dell'impresa (ivi inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.). In via di eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario documenti, tramite benchmark di mercato e almeno

cinque preventivi, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore nel mercato delle voci di spesa oggetto di fornitura;

- c. Da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti mirati ad ottenere gli stessi scopi (es. economici o sociali);
- d. Da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori.

3. Sono altresì escluse:

- a. Le spese relative a componenti il cui risultato non è dimostrato attraverso misure o data-sheet del produttore;
- b. Le spese relative a investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile o non contabilizzati tra le immobilizzazioni dell'impresa richiedente;
- c. Le spese relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo quanto espressamente previsto per gli interventi di cui all'Allegato 2 presente Avviso;

Art. 8 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

- 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno essere compilate e successivamente inviate alla Regione Umbria tramite PEC all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con le indicazioni di cui all'Art. 20.
- 2. La Regione Umbria, con comunicazione del Dirigente responsabile, sospenderà o chiuderà la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 8.1 – Requisiti per la presentazione della domanda

- 1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - a. Di una marca da bollo da € 16,00;
 - b. Di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante;
 - c. Del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 8.2 – Compilazione delle domande

- 1. La domanda di ammissione al contributo deve essere compilata utilizzando esclusivamente lo schema di domanda pubblicato sul sito <https://www.regione.umbria.it/sezione/Bandi> di cui all'Allegato 6 e completa di tutti gli allegati. La dimensione della PEC non dovrà superare i 30Mb; farà fede, in ogni caso, la ricevuta di accettazione rilasciata dal provider PEC del richiedente come meglio specificato all'art. 8.4.
- 2. La domanda di ammissione deve essere firmata da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo o da altro soggetto con poteri di rappresentanza riscontrabili in visura camerale, generando conseguentemente i corrispondenti file con

estensione *p7m*. Nel caso in cui, dalla visura camerale o dal verbale assembleare debitamente registrato presso la CCIAA, alla data di invio della domanda, risulti che la spendita del nome è a firma congiunta, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti titolari di tale firma. Qualora la domanda sia sottoscritta digitalmente solo da alcuni dei soggetti titolari della firma congiunta, la domanda sarà esclusa.

3. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà allegare scansione annullata della marca da bollo da € 16,00. L'originale cartaceo della domanda di ammissione, con apposta la marca da bollo annullata, dovrà essere conservato a cura del richiedente i benefici, indipendentemente dall'esito della domanda, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibito a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una domanda. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà a effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Art. 8.3 – Documentazione da allegare alle domande di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta come indicato all'art. 8.2, deve essere completa dei seguenti allegati, anche essi firmati digitalmente da chi di competenza:
 - a. Progetti definitivi, da redigere in conformità con quanto indicato dall'art. 23 comma 7 del D.lgs 50 del 18/04/2016, redatti e digitalmente sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti al relativo Albo/Collegio. Tali progetti dovranno contenere:
 - i. Relazione descrittiva dettagliata dell'iniziativa, degli impianti prima e dopo l'intervento, evidenziandone le peculiarità dal punto di vista ambientale;
 - ii. Elaborati grafici.Il progetto dovrà essere redatto secondo lo schema "Relazione tecnica" di cui all'Allegato 3. In particolare dovrà evidenziare la:
 - i. Determinazione analitica della diminuzione degli inquinanti ottenuta;
 - ii. Dimostrazione dei parametri utilizzati nel calcolo della diminuzione degli inquinanti (misure, *data-sheet*, valori di letteratura di riferimento etc.);
 - b. Computo metrico estimativo, redatto secondo il prezzario regionale in vigore diviso per le classi di opera di seguito indicate, e digitalmente sottoscritto da tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo/Collegio in formato elettronico (xls, xlsx, number, ods, etc.), come da Allegato 7.
Per le parti non previste dal prezzario dovrà essere redatta, dallo stesso tecnico, una puntuale analisi dei costi, supportata da almeno una offerta commerciale.
Le classi di opera dovranno essere suddivise in:
 - i. Suolo aziendale e sue sistemazioni;
 - ii. Opere murarie e assimilate;

- iii. Impianti e attrezzature varie;
- iv. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;

In caso di discordanza fra costo dichiarato in domanda e computo metrico fa fede il documento che comporta un minor onere finanziario per l'Amministrazione regionale.

- c. Analisi, prove e certificazioni, attestanti i dati utilizzati nella relazione di progetto di cui al precedente punto "a" per la determinazione dei risultati previsti. Le misure attestanti la diminuzione degli inquinanti devono essere tali da poter essere replicate e controllate, in presenza del personale regionale o loro incaricati;
 - d. Autorizzazioni/concessioni, visti e pareri, necessari/e alla realizzazione dell'opera, comprensivi degli allegati (incluse eventuali dichiarazioni di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori, comunicazioni o quanto altro necessario). Dovrà essere prodotta copia dell'istanza e attestazione della avvenuta presentazione della stessa. L'eventuale non sussistenza dell'obbligo di autorizzazioni/concessioni, visti e pareri dovrà essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 da parte di tecnico abilitato e competente in materia (Allegato 18);
 - e. Attestazione di proprietà dei beni oggetto di intervento (Allegato 9);
 - f. Nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda, dovranno essere prodotti i documenti di cui all'art. 6.1, comma 4;
 - g. Prospetti economici/patrimoniali storici e previsionali (Allegato 8);
2. In materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, si applicano le disposizioni recate dal DPR 445/2000.

Art. 8.4. – Invio delle domande di ammissione e termini

- 1. L'invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10.00:00 del 16 novembre 2020 fino alle ore 10.00:00 del 31 marzo 2021, esclusivamente via PEC, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2. La PEC dovrà avere ad oggetto la seguente dicitura "Servizio politiche industriali - Avviso Progetti di Tutela Ambientale", seguita dal nome dell'azienda richiedente.
- 2. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione via PEC. Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande di contributo trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite mail, tramite raccomandata, ecc.).
- 3. L'invio della domanda è considerato validamente concluso solo se effettuato nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti. A questo fine farà fede la data e l'orario della ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di PEC del richiedente.
- 4. La data e l'orario contenuti nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di PEC del richiedente determina l'ordine di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.
- 5. Costituiscono cause di esclusione:
 - a. La compilazione della domanda di contributo con modalità diverse da quelle indicate all'art. 8.2;

- b. La mancata apposizione, sulla domanda di ammissione, della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente o da altro soggetto di cui all'art. 8.2 comma 2, ovvero l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
- c. L'apposizione sulla domanda di ammissione della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante o da altro soggetto di cui all'art. 8.2 comma 2;
- d. La trasmissione della domanda di ammissione con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo;
- e. Le domande presentate prima dei termini di cui al comma 1 non saranno ritenute valide.

Art. 8.5 – Assistenza tecnica alla compilazione delle domande e responsabilità

1. Le risposte alle richieste di assistenza saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione;

Art. 9 – Ordine di istruttoria e istruttoria

1. La procedura di selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.123/98 e s.m.i.;
2. Le domande di ammissione saranno istruite secondo l'ordine cronologico, di cui all'Art. 8.4 punto 4, fino a esaurimento delle risorse stanziare di cui all'Art. 2;
3. Nel momento in cui viene avviata l'istruttoria della domanda di ammissione, all'impresa viene comunicato l'avvio del procedimento nel rispetto di quanto indicato al successivo Art. 19.

Art. 9.1 – Istruttoria formale

1. Il servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato cura l'istruttoria formale delle domande di ammissione;
2. L'istruttoria formale ha a oggetto la verifica:
 - a. La ricevibilità ovvero compilazione e inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso e regolarità della stessa;
 - b. Della completezza della documentazione presentata;
 - c. Della sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui agli artt. 3 e 4; i requisiti soggettivi previsti nell'art. 3, dichiarati ai sensi dell'art. 38, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 saranno oggetto di controlli a campione effettuati dai funzionari del servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato;

3. A seguito di istruttoria formale la domanda sarà esclusa qualora:
 - a. Sia presentata in qualsiasi modo diverso da quello previsto al precedente art. 8.4;
 - b. Si verifichi la mancanza della domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante come meglio specificato all'art. 8.2;
 - c. Si verifichi la mancata sottoscrizione dei documenti per i quali è prevista la sottoscrizione con la firma digitale di cui all'art. 8.3;
 - d. Si verifichi la mancanza dei progetti definitivi di cui all'art. 8.3, comma 1, lettera a;
 - e. Si verifichi la mancanza del computo metrico di cui all'art. 8.3, comma 1, lettera b;
 - f. Si verifichi la mancanza delle autorizzazioni, così come definite all'art. 8.3 comma 1 lettera d, alle pertinenti autorità, alla data di invio della domanda;
 - g. Si verifichi l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 3 e 4;
 - h. La sede oggetto dell'intervento non sia quella dichiarata in domanda e/o la stessa non risulti attiva e funzionante;
 - i. L'ammontare della spesa richiesta sia inferiore a € 2.900.000,00;
 - j. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine indicato dall'art. 9.4;
4. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, l'impresa riceverà formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Art. 9.2 – Istruttoria valutativa

1. La valutazione delle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale sarà effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito nominato con successivo atto dirigenziale;
2. Il C.T.V. determinerà per ogni singola domanda:
 - a. L'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 9.3;
 - b. La coerenza e l'ammissibilità delle spese ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, quantificandone l'ammontare complessivo.
3. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda;
4. L'Amministrazione si riserva di verificare in loco i dati dichiarati;
5. Sulla base degli esiti dell'istruttoria formale e della valutazione di merito, il C.T.V. redige apposito verbale da cui risulti l'investimento ammesso e il punteggio assegnato o la non ammissibilità;
6. In caso di non ammissibilità l'impresa riceverà formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Art. 9.3 – Criteri di valutazione

1. Il punteggio conseguibile è sarà così composto:

- a. **Rilevanza del soggetto proponente**, (Ril_{sogg}) in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale; l'obiettivo è valutare l'affidabilità tecnico-economica e finanziaria dell'impresa; MASSIMO 20 PUNTI
- b. **Rilevanza ambientale del progetto**, (Ril_{amb}) il progetto verrà valutato in funzione della sua capacità di innalzare il livello di tutela ambientale oltre le norme applicabili dell'Unione o in assenza di norme dell'Unione (così come definite all'art. 2 del Reg. (CE) n. 651/2014 e ss.mm e ii.), e quindi va valutata la sua capacità di raggiungimento di un interesse generale. MASSIMO 70 PUNTI.

Verrà valutata la riduzione e/o il trattamento delle emissioni diffuse in atmosfera in riferimento a ciascun inquinante attraverso l'indice

$$I_{amb} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}$$

Dove:

D_i è la percentuale della diminuzione dell'inquinante i-simo rispetto all'emissione attuale rilevata (dichiarata al momento della presentazione della domanda). Per emissione attuale rilevata si intende l'emissione misurata o calcolata in un periodo compreso nei 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda secondo metodi validati da ente terzo qualificato (Università, ente di ricerca o simile), pena la non ammissibilità, e deve comunque rispettare i limiti delle norme applicabili dell'Unione.

N è il numero degli inquinanti.

Il punteggio sarà dato da $Ril_{amb} = I_{amb} * 70$

Il valore minimo ammissibile della riduzione degli inquinanti è 40%

- c. **Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria**, ($Fatt_{ef}$) del progetto imprenditoriale che verrà valutato sulla base di indici economici e finanziari di bilancio. MASSIMO 10 PUNTI

Il punteggio complessivo minimo conseguibile ai fini dell'ammissibilità è di 40 punti. Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti.

Nel caso di imprese a titolarità femminile come da art. 53 del D.lgs n. 198/2006, è attribuita una maggiorazione del 3% (I_f) del punteggio ottenuto. Per effetto di tale maggiorazione il punteggio complessivo massimo conseguibile risulta pari a 103.

Ciascun criterio, articolato in parametri, ha indicazione dei punteggi assegnabili come da prospetto allegato (All. 10).

A conclusione delle attività istruttorie si procede, in caso di esito positivo delle risultanze, alla concessione delle agevolazioni con determinazione dirigenziale.

In sede di istruttoria valutativa verranno verificati ed eventualmente ricalcolati gli indici I_f , Ril_{amb} , Ril_{sogg} e $Fatt_{ef}$ dichiarati in domanda. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda;

2. Il valore dell'indice I_{tot} sarà così composto:

$$I_{tot} = (Ril_{sogg} + Ril_{amb} + Fatt_{ef}) \cdot I_f$$

Art. 9.4 – Richieste di integrazione

1. Nel caso in cui durante l'istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti il servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato, invierà all'impresa, tramite PEC, richiesta di integrazioni. Le informazioni e/o documenti richiesti dovranno pervenire, a cura dell'impresa, nel termine perentorio di 21 giorni solari dalla data di invio della richiesta esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it con le indicazioni di cui all'Art. 20;
2. Si precisa che le integrazioni potranno essere richieste solo su documentazione già prodotta e non potranno riguardare documenti omessi in sede di prima trasmissione. L'integrazione verrà richiesta una sola volta ed in caso in cui la documentazione prodotta risulti carente anche a seguito di integrazione, l'intervento non sarà considerato ammissibile;
3. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta l'esclusione della stessa dai benefici richiesti. Qualora, invece, le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione del punteggio all'impresa, la mancata risposta alla richiesta di integrazioni entro il termine suddetto, comporta la non assegnazione del corrispondente punteggio;
4. All'esito della valutazione delle suddette integrazioni si procederà all'ammissione/esclusione dell'impresa dai benefici.

Art. 9.5 – Esiti istruttoria e concessione del contributo

1. Sarà adottata la determina dirigenziale di ammissione/non ammissione a contributo con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria.
2. A seguito dell'adozione della determina di ammissione, sarà inviata tramite PEC all'impresa beneficiaria la dichiarazione di accettazione (Allegato 12) che dovrà restituire firmata digitalmente inviandola all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro i 15 giorni successivi alla data di invio della comunicazione con le indicazioni di cui all'Art. 20;
3. Nel caso in cui l'impresa non abbia provveduto all'accettazione nei termini indicati sarà adottata la determina dirigenziale di esclusione;
4. La determina di concessione a contributo è condizionata all'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159 del 6 Settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
5. Saranno ammesse a contributo le imprese, fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2 comma 1;

Art. 10 – Durata e realizzazione dei progetti

1. Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati:
 - a. Entro il 31/10/2021 per gli interventi con cronoprogramma di spesa riferito alla sola annualità 2021. Le spese dovranno essere quietanzate, tramite bonifico, tra il 01/01/2021 e il 31/10/2021. La rendicontazione di spesa andrà presentata, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14, entro il 15/11/2021;
 - b. Entro il 31/10/2022 per gli interventi con cronoprogramma di spesa riferito alle annualità 2021 e 2022. Le spese dovranno essere quietanzate, tramite bonifico, tra il 01/01 e il 31/10 in riferimento a ciascuna annualità. La rendicontazione di spesa andrà presentata, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14, entro il 15/11 di ciascuna annualità;
 - c. Entro il 31/10/2022 per gli interventi con cronoprogramma di spesa riferito alla sola annualità 2022: le spese dovranno essere quietanzate, tramite bonifico, tra il 01/01/2022 e il 31/10/2022. La rendicontazione di spesa andrà presentata, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14, entro il 15/11/2022;
2. Gli investimenti si intendono realizzati quando siano state conseguite le condizioni per perseguire gli obiettivi previsti nel progetto ammesso a contributo. In particolare, per ogni annualità:
 - a. Sia stato realizzato l'80% degli interventi ammessi a contributo secondo le tipologie di cui all'Art. 6;
 - b. L'impresa abbia sostenuto e quietanzato le spese ammesse;
 - c. I beni siano stati consegnati;
 - d. Le opere siano state realizzate, collaudate e stabilmente in funzione;

Art. 11 – Variazioni del programma di interventi

1. L'impresa beneficiaria potrà modificare il progetto per uno o più beni previsti ed approvati nel programma di interventi, per sopravvenute esigenze, dandone preventiva e formale comunicazione a mezzo PEC avente ad oggetto la seguente dicitura "Area di Crisi Terni-Narni - Avviso Progetti di Tutela Ambientale. Variazione fornitore" e il nome dell'azienda richiedente.
2. Qualsiasi altra variazione al progetto approvato che l'impresa beneficiaria intenda effettuare dovrà essere formalmente richiesta a mezzo PEC avente ad oggetto la seguente dicitura "Area di Crisi Terni - Narni - Avviso Progetti di Tutela Ambientale. Variazione Interventi" con la dettagliata indicazione delle motivazioni peculiari, per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento. Le variazioni richieste dovranno garantire il mantenimento:
 - a. Della finalità e degli obiettivi del progetto;
 - b. Della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale e l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente Art. 9.3;

3. La richiesta di variazione che preveda l'inserimento in progetto di uno o più nuovi beni ad integrazione e/o in sostituzione di uno o più beni già autorizzati, potrà essere considerata solo nel caso in cui:
 - a. I nuovi beni proposti abbiano funzionalità analoga con quelli da sostituire rispetto alla realizzazione del progetto;
 - b. La necessità di integrazione e/o di sostituzione derivi da effettive ragioni tecniche, economiche e di mercato (a tal fine l'impresa richiedente dovrà produrre apposita relazione giustificativa).
4. Qualsiasi variazione che prevede la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuovi impianti e macchinari deve garantire risultati ambientali pari o migliori rispetto a quelli previsti in domanda. Tale analisi deve essere documentata nella richiesta di variazione.

Art. 12 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria ponga in essere un'operazione straordinaria (ad es: cessione, trasformazione, fusione, scissione, ...) deve darne immediata comunicazione alla Regione a mezzo PEC, con le modalità previste all'Art. 20, inviando la relativa documentazione, pena la revoca del contributo concesso;
2. Il C.T.V. valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini della conferma dell'ammissibilità del progetto e della determinazione del contributo concesso. In caso di incompatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso il C.T.V. procederà alla revoca della agevolazione;
3. L'amministrazione potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà la revoca del contributo concesso.

Art. 13 - Rinunce al contributo

1. Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Umbria il sorgere di tale impedimento e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. Tale comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'Art. 20.

Art. 14 – Rendicontazione del progetto

1. La presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo deve essere obbligatoriamente inviata a mezzo PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it secondo le indicazioni di cui all'Art. 20 attraverso la compilazione dell'apposito modello Allegato 13 pubblicato sul sito www.regione.umbria.it sezione bandi corredato della documentazione di cui a seguito descritta;
2. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'impresa beneficiaria dovrà presentare l'intera documentazione rendicontativa, di cui al presente articolo, coerentemente al cronoprogramma di spesa presentato, così come previsto all'art. 10:
 - Entro il 15/11/2021 per le spese quietanzate nel 2021;
 - Entro il 15/11/2022 per le spese quietanzate nel 2022;
3. La documentazione presentata dovrà essere conforme al progetto ammesso. In esito alla valutazione del C.T.V., verrà adottato l'atto di erogazione o di esclusione;
4. Entro il termine ultimo di rendicontazione, così come definito al comma 2, l'impresa dovrà presentare la seguente documentazione di rendicontazione, digitalmente sottoscritta dai diversi soggetti interessati:
 - a. Titoli abilitativi completi di tutta la documentazione allegata e delle comunicazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori, ottenuti/presentati per la realizzazione dell'opera visti se del caso, dalle autorità competenti, ove non siano stati già prodotti nella stessa forma al momento della presentazione della domanda di ammissione;
 - b. Fatture numerate progressivamente come da elenco; le fatture dovranno contenere obbligatoriamente il codice univoco del progetto (CUP) ed essere timbrate dal collaudatore;
 - c. Attestazione di nuova fabbricazione relativa alle forniture (Allegato 14);
 - d. Ricevuta di avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario tratto da conto corrente indicato nella domanda di ammissione a contributo, il documento dovrà contenere il codice univoco del progetto (CUP) e chiara indicazione del titolo quietanzato.

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati con modalità diverse da bonifico bancario e, in particolare, gli importi regolati per contanti, Ri.Ba, assegno, ovvero attraverso cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore;
 - e. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la capitalizzazione delle fatture portate a consuntivo di cui all'Allegato 16;
 - f. Relazione tecnica di cui all'Allegato 3;
 - g. Verbale di collaudo tecnico-amministrativo, redatto in formato elettronico, digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato, diverso dal progettista e dal direttore lavori e senza rapporti di cointeressenza con costoro, dal quale risulti la tipologia, il costo degli investimenti effettuati e gli obiettivi raggiunti (Allegato 15);
5. Nel caso di interventi su immobili non di proprietà dell'impresa dovranno essere prodotti:

- a. Contratto di affitto registrato, con scadenza in data successiva a quella del termine del vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile;
 - b. Dichiarazione, con la quale il proprietario si impegna a mantenere a pena di decadenza dell'intero beneficio, il vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori (Allegato 5);
6. In fase di rendicontazione l'indice I_{amb} verrà verificato sulla base dei valori ambientali accertati in fase di collaudo. In particolare non sarà ritenuto ammissibile un indice I_{amb} inferiore a quello riconosciuto e comunque inferiore a 40%;
7. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, a pena di revoca del contributo concesso:
 - a. Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4;
 - b. Il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale;
 - c. La realizzazione degli interventi ammessi a contributo sostenendo una spesa di almeno l'80% della spesa ammessa di ciascuna annualità;
8. Il "*Servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato*", potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione rendicontativa presentata via PEC. Le relative informazioni e/o documenti dovranno essere inviati dall'impresa, via PEC, nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di invio della richiesta. Le integrazioni potranno essere richieste una sola volta. Nel caso di mancata, incompleta o insufficiente risposta, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso;
9. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute ed inerenti alla realizzazione dell'intervento così come ammesso;
10. Qualora la spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile, sia inferiore alla spesa ammessa, comunque nel rispetto di quanto previsto all'Art. 9 si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di ammissione. Una spesa sostenuta e rendicontata, superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità, pari a € 2.900.000,00, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa pena la revoca del contributo;
11. Nel caso di riscontro positivo, da parte del C.T.V, della documentazione presentata, verrà adottata determina dirigenziale di liquidazione previa verifica della regolarità contributiva, tramite acquisizione del DURC e del rispetto della normativa antimafia, tramite la verifiche di legge. In ogni caso l'erogazione è subordinata anche alla verifica di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 tramite Agenzia delle entrate-Riscossione;
12. Nel caso di progetti con cronoprogramma di spesa ricadente su due annualità, la mancata rendicontazione o l'inammissibilità della documentazione presentata, anche di una sola annualità, comporterà la revoca del contributo concesso e il recupero del contributo già erogato comprensivo degli interessi maturati.

Art. 15 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale;
2. Ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia, è consentito nei limiti delle relative intensità massime di aiuto previste.

Art. 16 – Obblighi per i beneficiari

1. Le imprese richiedenti i benefici ovvero ammesse a contributo, oltre a tutto quanto già previsto, sono tenute a:
 - a. Fornire tutte le informazioni che il competente Servizio dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC;
 - b. Utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
 - c. Utilizzare i beni oggetto dell'intervento agevolato in via esclusiva nella sede operativa dell'impresa ubicata nel territorio di cui all'Art. 3 ed individuata quale sede di attuazione dell'intervento agevolato;
 - d. Registrare i beni oggetto dell'investimento nel libro cespiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - e. Garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti agli artt. 3 e 4 del presente Avviso;
 - f. Non cedere, non alienare o distrarre dall'uso produttivo, non trasferire in altre sedi, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. In deroga a tale disposizione l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria;
 - g. Curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni a decorrere dalla concessione del contributo. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario. In particolare, dovrà conservare la marca da bollo, il cui numero è stato inserito sullo schema di domanda, sulla stessa domanda stampata su supporto cartaceo e opportunamente annullata;

- h. Consentire in ogni fase del procedimento controlli ed ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Umbria e di organismi statali competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli investimenti finanziati;
 - i. Rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti;
- 3. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.

Art. 17 – Controlli in loco

- 1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto dell'attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi. Gli stessi saranno effettuati, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
- 2. Con precipuo riferimento ai controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi, gli stessi saranno effettuati dai funzionari della Regione. Tali controlli saranno finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'Art. 16;
- 3. La mancata corrispondenza delle opere a quanto indicato nella documentazione presentata, o il riscontro di altre irregolarità, comporteranno la revoca e il recupero del contributo concesso e/o erogato comprensivo degli interessi maturati.

Art. 18 – Revoca e recupero delle somme erogate

- 1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a. Dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b. Irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c. Mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d. Mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente Art. 16;
 - e. Acquisizione di una documentazione antimafia interdittiva ex art. 84 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;

- Qualora siano già state effettuate erogazioni del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.

Art. 19 – Tempi e fasi del procedimento

- L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale - Servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato – Piazzale Bosco, 3/A, 05100 Terni (TR). Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
- Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato, dott. Mauro Andrielli indirizzo e-mail mandrielli@regione.umbria.it;
Referente dell'istruttoria formale Sezione Politiche di contrasto alle crisi industriali, accordi di programma e agenzie regionali: Carla Margheriti tel. 0744.484331 indirizzo e-mail cmargheriti@regione.umbria.it;
Referente dell'istruttoria tecnica Sezione Supporto al sistema produttivo per le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico: Guido De Angelis tel. 075.5045708 indirizzo e-mail gdeangelis@regione.umbria.it;
- L'avvio del procedimento dell'istruttoria sarà comunicato tramite PEC all'impresa interessata;
- Il procedimento, per ogni singola istanza, si articolerà nei seguenti tempi e fasi tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 811 del 09/09/2020.

Fase	Oneri procedurali	Termine di avvio	Termine conclusione	Atto finale
Istruttoria formale della domanda pervenuta (ex art. 9)	Invio della comunicazione di avvio del procedimento tramite PEC (ex art. 9)	Il giorno successivo a quello di ricezione della PEC da parte dell'impresa	20 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L.241/90
				Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Esame Comitato Tecnico di valutazione domanda pervenuta (ex art. 9)		Fine fase precedente	20 gg	Verballi e proposta di ammissibilità

Atto di concessione/esclusione		Fine fase precedente	20 gg	Determina dirigenziale di esclusione
				Determina dirigenziale di concessione del contributo.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione Umbria;
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott. Mauro Andrielli, Servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato, indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it e dovranno riportare nell'oggetto la dicitura: **Servizio politiche industriali – Avviso Progetti di Tutela Ambientale – nome impresa**; L'invio della documentazione dovrà essere necessariamente accompagnato da lettera di trasmissione pena la non ricevibilità della stessa;
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio politiche industriali, rapporti con le imprese multinazionali, sviluppo delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato – Piazzale Bosco, 3/a – 05100 Terni (TR), con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge;
6. I provvedimenti relativi alla concessione dei contributi potranno essere impugnati di fronte al T.A.R. dell'Umbria, entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'impresa beneficiaria della relativa comunicazione;
7. Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione all'Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" sono contenute nell'Allegato 17;
8. Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 21 – Modulistica

La modulistica relativa al presente Avviso è riportata in allegato come segue:

- | | |
|-------------|--|
| Allegato 1 | Elenco codice Ateco. |
| Allegato 2 | Tipologie di interventi ammissibili. |
| Allegato 3 | Modelli Relazione tecnica. |
| Allegato 4 | Elenco zone assistite – art. 107, paragrafo 3, lettera c – TFUE. |
| Allegato 5 | Dichiarazione di autorizzazione all'esecuzione dei lavori e impegno a garantire la stabilità dell'intervento |
| Allegato 6 | Schema domanda di ammissione a contributo |
| Allegato 7 | Schema del computo (N.B. da inviare in formato <i>xlsx</i> , <i>number</i> , <i>csv</i> , etc.) |
| Allegato 8 | Prospetti economico patrimoniali e finanziari dell'impresa |
| Allegato 9 | Attestazione di proprietà dei beni oggetto di intervento. |
| Allegato 10 | Criteri per il calcolo dei punteggi |
| Allegato 11 | Definizione di PMI |
| Allegato 12 | Modello dichiarazione di accettazione |
| Allegato 13 | Schema domanda di erogazione del contributo |
| Allegato 14 | Attestazione di nuova fabbricazione |
| Allegato 15 | Verbale di collaudo |
| Allegato 16 | Dichiarazione di inserimento nel registro cespiti |
| Allegato 17 | Informativa sul trattamento dei dati personali |
| Allegato 18 | Modello dichiarazione non sussistenza d'obbligo comunicazione |